COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Proposta di Consiglio Comunale

N° 170 del 05/12/2019

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2020 - APPROVAZIONE

La Responsabile Poa

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto:

- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011e sue successive modifiche e integrazioni e le altre disposizioni vigenti in materia di IMU;
- l'art. 1 comma 702 della legge 147/2013 secondo cui l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Preso atto che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative modifiche relativamente al tributo in oggetto e precisamente:

1) l'art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:

   - il contratto di comodato sia stato registrato;

   - il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;

   - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune;

2) l'art. 1, comma 13 , ha disposto, in particolare, l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

3) l'art. 1, al comma 15, ha esteso l'esclusione agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

4) l'art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell'imposta IMU, calcolata sulla base delle aliquote deliberate dal comune, per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

5) l'art. 1 comma 21 ha disposto la determinazione tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare, della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E.

Visto l'art. 1, comma 380, lettere f) e g), della L. 228/2012 secondo cui i comuni possono aumentare l'aliquota di base fino al 1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ferma restando la riserva di gettito a favore dello Stato nella misura dell'aliquota dello 0,76%;

Visto che il Regolamento per la disciplina dell'IMU è stato modificato al fine di adeguarlo alle suddette disposizioni legislative, con deliberazione consiliare n. 20 del 26/04/2016

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 04/02/2019 con la quale sono state approvate le aliquote per l'applicazione in questo comune dell'Imposta Municipale propria con decorrenza 01.01.2019;

Dato atto che:

-l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214 del 22/12/2011, ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2012 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al MEF, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il MEF pubblica sul proprio sito informatico le delibere inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 446/1997";

-l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214 del 22/12/2011, ha stabilito inoltre che "a partire dall'anno 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta municipale propria deve essere inviata esclusivamente per via telematica, tramite inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 360/1998. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico";

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Considerato che il presente verrà discusso della Commissione Bilancio, Tributi e Controllo di Gestione;

PROPONE

1) per l'anno 2020 di confermare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale propria già vi-

genti nell'anno 2019, giusta delibera del consiglio comunale 19 del 04/02/2019 egli importi sotto indicati:

- Aliquota ordinaria **nella misura del**	1,06 %

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, relativa ad fabbricati classificati nelle categorie catastali A1 –A8 –A9, unitamente alle pertinenze (non più di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,6%
2)	Aliquota ridotta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sull'Imposta Municipale Propria per: - Unità abitative concesse in locazione con contratto concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998, a nuclei familiari ivi residenti; - Abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta di primo grado (madre/padre – figlio/a, figlio/a – madre/padre), che le utilizzino come abitazioni principali e non posseggano in quota pari o superiore al 50% altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale (fatti salvi quelli assegnati ad altro coniuge con sentenza di separazione/divorzio). Tale agevolazione non si estende alle pertinenze;	0,46% 0,86%
3)	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione di quelli accatastati in categoria D5 e D8	0,96%

2) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito in L. n. 214 del 22/12/2011;

3) di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per "abitazione principale" e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) della tabella sopra riportata;

4) di dare atto altresì che:

- detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214 del 22/12/2011 , è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- che per abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

5) di dare atto che le aliquote disposte con la presente deliberazione si rendono necessarie sia per il pareggio del bilancio di previsione 2020, che per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle attività che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio 2020-2022;

6) di dare atto che provvederà a trasmettere la presente deliberazione, completa dei suoi allegati, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento per Politiche Fiscali – Ufficio per il Federalismo Fiscale), tramite procedura telematica, entro trenta giorni dalla sua esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dall'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214 del 22/12/2011.

La Responsabile POA
Macrostruttura 1 – Amministrativa,
Istituzionale e Contabile
Dott.ssa Barbara Menini

Comune di Cascina

Provincia di Pisa

Macrostruttura Amministrativa Istituzionale e Contabile

Parere art. 49 del Dlg.vo n. 267 del 18 agosto 2000

La sottoscritta Dott.ssa Barbara Menini, in virtù del Provvedimento Sindacale n. 48 del 20 dicembre 2018 con il quale è stata nominata Responsabile POA della Macrostruttura Amministrativa Istituzionale e Contabile,

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto:

ALIQUOTE IMU 2020 - APPROVAZIONE

Visto l'art. 49 del Dlg.vo n. 267 del 18 agosto 2000

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione di detta deliberazione, relativamente alla regolarità tecnica e contabile.

Cascina, lì 06.12.2019

IL RESPONSABILE P.O.A.
(Dott.ssa Barbara Menini)

Id 32794